

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ. III BIS

R O M A

R.G. N. 5788/2020

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse dei Prof.ri:

COGNOME	NOME	
ALOISI	MARIA LUISA	
BALDO	KATIA	
BEVILACQUA	CINZIA	
BIAGINI	FILIPPO	
CANESCHI	RENATO	
CARAMIA	GILDA	
CASILLO	LUCIO	
CERRUTI	ISABELLA	
CHIALLI FRANGIPANI	SILVIA	
COLLALTI	DONATELLA	
COLLURA	ERIKA	
D'ABUNDO	REGINA	
DEL GALDO	BEATRICE	
DELLA ROSSA	ANTONELLA	
DI MAIO	ANTONELLA	
DI MAIO	CAROLINA	
FERRARIS	STEFANIA	
FICI	LAURA	

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

GUERRIERO	CIRO	
LAUDISIO	PATRIZIA	
MARINO	DOMENICO	
MONTEASI	ROBERTO	
MORBIOLI	MARINA	
MORGANTE	LILIANA	
ORSINI	DALILA ALBERTA	
PAGLIUSO	MARIA GIOVANNA	
PALUMBO	ANNALISA	
PERFUMO	MASSIMO	
PUNZO	CLELIA	
QUIRINO	ANNA ROSARIA	
RAGINI	STEFANIA	
ROCCO	CARLO	
SANNINO	FILOMENA	
SANNINO	VINCENZO	
SCHIFANO	MICHELE	
SORRENTINO	FRANCESCAPIA	
SPERA	FELICE	
STELLA	EMILIANO	
TROCINO	ENZA	
VEDOVA	DANIELA	

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

rappresentati e difesi – come da procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it.

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale per l' Umbria, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in persona dei rispettivi Direttori Generali;

NONCHÉ CONTRO: Milito Alfonso nato a Cava De' Tirreni (SA) il 23.6.1990 ed ivi residente al Corso Principe Amedeo n. 2 (c.a.p. 84013); Lucarotti Valentina nata a Pisa il 21 novembre 1984 e residente in Vecchiano (PI) (c.a.p. 56019) alla Via Argine Vecchio n. 351/A; Apicella Elisa nata a Salerno il 18.12.1983 e

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

residente in Campagna (SA) (c.a.p. 84022) al Corso Vittorio Emanuele III n. 24; Fantino Fulvio nato a Cuneo il 19.04.1983 e residente in Cervasca (CN) (c.a.p. 12010) alla Via Cuneo n. 72/A; Spaccavento Roberto nato a Terlizzi il 19.10.1985 e residente a Molfetta (BA), alla Via Leonardo Azzarita n. 26 (c.a.p. 70056); Fiore Luca nato ad Avellino il 15.11.1985 e residente ad Atripalda (AV) in Vico La Torre n. 13 (c.a.p. 83042); Olivieri Marco nato a Sestri Levante (GE) il 06.01.1972 ed ivi residente alla Via Aurelia n. 112/3 (c.a.p. 16039); Trapasso Matteo nato a Soveria Mannelli (CZ) il 05.10.1991 e residente in Milano Via Privata Montelungo n. 9 (c.a.p. 20125); De Santis Pierluigi nato a Salerno il 05.11.1976 e residente in Fisciano alla Via Giovanni Paolo II n. 59 (c.a.p. 84084); Comito Pietro nato a Vibo Valentia l'11.03.1959 ed ivi residente alla Via Omero n. 5 (c.a.p. 89900); Costa Ilaria nata a Nardò il 23.09.1983 e residente in Ferrara (FE) alla Via Ravera n. 19 (c.a.p. 44122); D'Ambrosio Leandro nato a Eboli (SA) il 28.1.1983 e residente in Campagna (SA) alla via Castrullo n. 198 (c.a.p. 84020); Marullo Addolorata nata a Mesagne (BR) il 02.06.1984 e residente in San Pancrazio Salentino (BR) alla Contrada Caragnuli snc (c.a.p. 72026); Iacovantuono Armando nato a Campobasso il 17.7.1983 e residente in Roma alla Via Enrico Noris n. 33 (c.a.p. 00167); Crocco Petronilla nata a Isernia il 26.4.1983 ed ivi residente alla Via Caravaggio n. 27 (c.a.p. 86170); D'Adda Stefano Bortolo Lorenzo nato a Milano il 26.05.1967 ed ivi residente alla Via Boltraffio n. 5 (c.a.p. 20159); Cardella Igor nato a Palermo il 19.9.1974 ed ivi residente alla via Empedocle Restivo n. 114 (c.a.p. 90144); Arezzo Di Trifiletti Clara Maria Adele nata a Catania (CT) il

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

28.8.1985 ed ivi residente alla via Anapo n. 53 (c.a.p. 95126); Mitillo Mosè nato a Civitanova Marche (MC) e residente in Morrovalle (MC) alla Via Brodolini n. 89 (c.a.p. 62010); Coti Zelati Eva nata a Crema il 28.11.1977 e residente a Azzate (VA) in Via Giuseppe Garibaldi n. 27/A (c.a.p. 20122);

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) delle graduatorie definitive approvate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente, bandita con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159), in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno partecipato, e in particolare delle seguenti graduatorie:

COGNOME	NOME	PROV/REG.	CLASSI DI CONCORSO	Protocollo G.M.
ALOISI	MARIA LUISA	TOSCANA	A-50	m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000363.14-06-2021
BALDO	KATIA	SICILIA	A-41	n.d
BEVILACQUA	CINZIA	CAMPANIA	A-28; ADSS	m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021172.09-06-2021
BIAGINI	FILIPPO	TOSCANA	A-34	n.d
CANESCHI	RENATO	PIEMONTE	A-54	m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0001300.10-06-2021
CARAMIA	GILDA	EMILIA ROMAGNA	A-46	m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0001358.14-06-2021
CASILLO	LUCIO	CAMPANIA	B-07	m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021162.09-06-2021

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE**AVVOCATO**

CERRUTI	ISABELLA	LIGURIA	B-14	m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0001373.14-06- 2021
CHIALLI FRANGIPANI	SILVIA	TOSCANA	B-18	n.d
COLLALTI	DONATELLA	LAZIO	A-18; A-19	n.d
COLLURA	ERIKA	SICILIA	A-22	n.d
D'ABUNDO	REGINA	LOMBARDIA	AB25	m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0001319.11-06- 2021
DEL GALDO	BEATRICE	CAMPANIA	A-57	prot. 12957 3-6-2021
DELLA ROSSA	ANTONELLA	LAZIO	A-48	n.d
DI MAIO	ANTONELLA	PIEMONTE	A-22	n.d
DI MAIO	CAROLINA	CAMPANIA	B-18	m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021762.14- 06-2021
FERRARIS	STEFANIA	VENETO	AB25	m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0001445.07-06- 2021
FICI	LAURA	LAZIO	A-28	n.d
GUERRIERO	CIRO	LAZIO	B-20	m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016574.01- 06-2021
LAUDISIO	PATRIZIA	CAMPANIA	B-12	n.d
MARINO	DOMENICO	CAMPANIA	A-59	n.d
MONTEASI	ROBERTO	CAMPANIA	B-16	n.d
MORBIOLI	MARINA	LAZIO	A-17	n.d
MORGANTE	LILIANA	LAZIO	A-28	n.d
ORSINI	DALILA ALBERTA	LAZIO	A-46	n.d
PAGLIUSO	MARIA GIOVANNA	CAMPANIA	A-22	n.d
PALUMBO	ANNALISA	CAMPANIA	A-22	n.d
PERFUMO	MASSIMO	LIGURIA	A-46	AOODRLO.Registro Decreti.U.001360.14-06-2021
PUNZO	CLELIA	CAMPANIA	A-49	m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021694.14- 06-2021
QUIRINO	ANNA ROSARIA	CAMPANIA	A-19	m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021160.09- 06-2021

6

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno

Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE**AVVOCATO**

RAGINI	STEFANIA	SICILIA	B-20	AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0013604.09-06-2021
ROCCO	CARLO	LAZIO	B-03	n.d
SANNINO	FILOMENA	CAMPANIA	B-16	n.d
SANNINO	VINCENZO	CAMPANIA	B-16	n.d
SCHIFANO	MICHELE	LAZIO	B-14	n.d
SORRENTINO	FRANCESCAPIA	LOMBARDIA	AB25	AOODRLO.Registro-Decreti.U.0001137.31-05-2021
SPERA	FELICE	CAMPANIA	A-01	n.d.
STELLA	EMILIANO	CAMPANIA	A-01	n.d
TROCINO	ENZA	LAZIO	B-20	n.d.
VEDOVA	DANIELA	LOMBARDIA	A-54	AOODRLO.Registro-Decreti.U.0001299.10-06-2021

B) degli elenchi degli idonei alla prova scritta prevista dall'art. 13 della *lex specialis*, così come modificato dal d.D.G. 8 luglio 2020 n. 783, pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali in relazione alle classi concorsuali per le quali hanno partecipato i ricorrenti, e in particolare dei seguenti elenchi:

COGNOME	NOME	PROV/REG	CLASSI	Protocollo elenco esiti
ALOISI	MARIA LUISA	TOSCANA	A-50	n.d
BALDO	KATIA	SICILIA	A-41	n.d
BEVILACQUA	CINZIA	CAMPANIA	A-28; ADSS	A- 28 m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008862.03-06-2021 ADSS m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0013043.03-06-2021
BIAGINI	FILIPPO	TOSCANA	A-34	m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0008493.14-06-2021
CANESCHI	RENATO	PIEMONTE	A-54	n.d
CARAMIA	GILDA	EMILIA ROMAGNA	A-46	n.d

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

CASILLO	LUCIO	CAMPANIA	B-07	m_pi.AOOSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008806.01-06-2021
CERRUTI	ISABELLA	LIGURIA	B-14	n.d
CHIALLI FRANGIPANI	SILVIA	TOSCANA	B-18	m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017173.07-06-2021
COLLALTI	DONATELLA	LAZIO	A-18;A-19	n.d
COLLURA	ERIKA	SICILIA	A-22	n.d
D'ABUNDO	REGINA	LOMBARDIA	AB25	n.d
DEL GALDO	BEATRICE	CAMPANIA	A-57	n.d
DELLA ROSSA	ANTONELLA	LAZIO	A-48	n.d
DI MAIO	ANTONELLA	PIEMONTE	A-22	n.d
DI MAIO	CAROLINA	CAMPANIA	B-18	m_pi.AOOSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008813.01-06-2021
FERRARIS	STEFANIA	VENETO	AB25	n.d
FICI	LAURA	LAZIO	A-28	n.d
GUERRIERO	CIRO	LAZIO	B-20	n.d
LAUDISIO	PATRIZIA	CAMPANIA	B-12	AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0013365.07-06-2021
MARINO	DOMENICO	CAMPANIA	A-59	n.d
MONTEASI	ROBERTO	CAMPANIA	B-16	8859 del 03.06.2021
MORBIOLI	MARINA	LAZIO	A-17	AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U..0017351.08.06-2021
MORGANTE	LILIANA	LAZIO	A-28	n.d.
ORSINI	DALILA ALBERTA	LAZIO	A-46	m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019149.16-06-2021
PAGLIUSO	MARIA GIOVANNA	CAMPANIA	A-22	AOOSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009247.10.06-2021
PALUMBO	ANNALISA	CAMPANIA	A-22	AOOSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009247.10.06-2021
PERFUMO	MASSIMO	LIGURIA	A-46	n.d.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PUNZO	CLELIA	CAMPANIA	A-49	m_pi.AOOSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008878.04-06-2021
QUIRINO	ANNA ROSARIA	CAMPANIA	A-19	AOOSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008811.01.06-2021
RAGINI	STEFANIA	SICILIA	B-20	AODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0011158.12-05-2021
ROCCO	CARLO	LAZIO	B-03	n.d
SANNINO	FILOMENA	CAMPANIA	B-16	AOOSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008859.03.06-2021
SANNINO	VINCENZO	CAMPANIA	B-16	AOOSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008859.03.06-2021
SCHIFANO	MICHELE	LAZIO	B-14	n.d
SORRENTINO	FRANCESCAPIA	LOMBARDIA	AB25	AODRLO.Registro-Decreti.U.0001137.31-05-2021
SPERA	FELICE	CAMPANIA	A-01	AOOSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008721.31.05-2021
STELLA	EMILIANO	CAMPANIA	A-01	AOOSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008721.31.05-2021
TROCINO	ENZA	LAZIO	B-20	AODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016574.01.06-2021
VEDOVA	DANIELA	LOMBARDIA	A-54	n.d.

c) degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti e di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

NEL RICORSO (iscritto al R.G n. 5788/2020) proposto per l'annullamento e/o la riforma del decreto direttoriale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

istruzione e di formazione – Ministero dell’Istruzione, 23 aprile 2020 prot. n. 510 (pubblicato sulla GURI IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile 2020), con il quale veniva indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, bandita ai sensi dell’art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019 n. 159); del decreto direttoriale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Ministero dell’Istruzione, prot. n. 639 del 27 maggio 2020, con il quale veniva confermata la procedura straordinaria e disposta la sospensione dei termini di presentazione delle domande di partecipazione onde consentire l’adeguamento della *lex specialis* alle sopravvenienze normative, il tutto comunque meglio generalizzato nell’atto introduttivo del giudizio.

FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti precari inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ex D.M. 13 giugno 2007 n. 131, siccome privi di abilitazione all’insegnamento, che negli anni sono stati comunque destinatari di incarichi di supplenza così sopperendo concretamente al fabbisogno di organico del Ministero dell’Istruzione e quindi assicurando la regolare e continua erogazione del servizio scolastico.

In virtù di tali incarichi più volte reiterati, essi hanno potuto maturare una consistente anzianità di servizio, almeno pari a 36 mesi ovvero tre annualità complete calcolate ai sensi dell’art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, e

pertanto hanno potuto raggiungere la soglia massima che, secondo i principi costantemente sanciti dal Giudice Comunitario e dal Giudice Costituzionale, integra una modalità illecita di impiego dei lavoratori a tempo determinato.

* * * * *

Con decreto direttoriale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 23 aprile 2020 prot. n. 510 (pubblicato sulla GURI IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile 2020, il Ministero resistente indicava una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

La procedura in parola era stata prevista dall'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019 n. 159) come misura dichiaratamente finalizzata ad evitare il fenomeno della cd. “supplentite”, ossia la copertura degli organici mediante contratti a tempo determinato.

Al riguardo, nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione (doc. 3), veniva espressamente affermato che *«L'intervento presenta caratteri di straordinaria necessità e urgenza, in quanto pone rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali. Tale carenza risulta ancora più pronunciata a seguito delle disposizioni relative alle cosiddette “pensioni quota 100” e obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva*

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato».

Pertanto, si dava atto che le recenti riforme del sistema di reclutamento di recente intervenute, con particolare riferimento alla L. 13 luglio 2015 n. 107, non erano state sufficienti ad evitare l'illecito ricorso ad incarichi di supplenza come modalità ordinaria di soddisfacimento del fabbisogno di organico dell'Amministrazione scolastica.

Pur tuttavia, la cennata norma non delineava un iter di "stabilizzazione" del personale precario in possesso dell'anzianità di servizio triennale, e quindi avente diritto a forme di protezione dall'ingiusta discriminazione subita, come avvenuto in occasione del piano straordinario *ex lege* 107/2015; ma piuttosto introduceva un concorso straordinario di tipo fortemente concorrenziale e selettivo, stante la previsione di una prova concorsuale di merito ad elevata difficoltà (art. 3 della *lex specialis*), nonché diretto all'assegnazione di un contingente limitato di posti (art. 1 della *lex specialis*).

Veniva infatti destinata a tale procedura solo una quota parte dei posti previsti per il triennio 2020/2021 – 2022/2023 e residuati dalle immissioni in ruolo in scorrimento delle precedenti graduatorie vigenti (concorso 2016, concorso 2018, GAE), ma sempre nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate, senza alcuna previsione di ulteriori posti appositamente finalizzati all'assorbimento del personale precario.

Come precisato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

(doc. 4), infatti, le disposizioni normative «*si limitano a disporre un diverso utilizzo delle facoltà assunzionali vigenti, senza cambiarne l'entità. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche*»

In altri e più chiari termini, la procedura di cui è causa si connotava: a) per la mancata assegnazione di un contingente aggiuntivo in misura tale da assicurare l'immissione in ruolo di tutti i precari aventi diritto all'assunzione; b) per la previsione di una prova concorsuale di tipo selettivo e non solo idoneativo; c) per l'introduzione di una soglia elevata di superamento della prova; d) per la costituzione di graduatorie valide solo nei confronti dei "vincitori", collocati in posizione utile rispetto ai posti banditi, e non anche di tutti gli "idonei" sino all'integrale esaurimento.

Si trattava di caratteristiche evidentemente penalizzanti e meno garantiste rispetto alle precedenti procedure straordinarie che avevano determinato sia l'assunzione dei precari storici nelle graduatorie ad esaurimento mediante il piano straordinario *ex lege* 107/2015, sia l'assunzione dei docenti muniti di titolo abilitativo mediante il concorso straordinario *ex D.Lgs.* 59/2017 indetto con d.D.G. 1° febbraio 2018 n. 85.

In tal senso, quindi, non risultavano rispettati quei rigorosi criteri cui secondo la giurisprudenza comunitaria (cfr. *ex multis* Corte di Giustizia UE, 8 maggio 2019 in causa C-494/17, MIUR), recepita dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 20 luglio 2016 n. 187) e dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, Corte Cass., Sez. Lavoro, 12 febbraio 2020 n. 3474) deve ispirarsi il Legislatore nel

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

delineare procedure amministrative volte a ripristinare la lesione subita dai docenti ingiustamente confinati in uno stato di reiterata precarizzazione.

In sintesi, ma sul punto si rinvia *funditus* nei motivi di ricorso, va rimarcato che l'ambizione alla trasformazione del rapporto lavorativo e quindi alla stabilizzazione non può essere soddisfatta con modalità che rendano tale obiettivo "incerto", "imprevedibile" e "aleatorio".

Se tali canoni risultavano essere stati rispettati in occasione del piano straordinario *ex lege 107/2015*, di certo lo stesso non può dirsi per la procedura di cui è causa.

* * * * *

Nelle more, accadeva che con decreto direttoriale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, prot. n. 639 del 27 maggio 2020, il Ministero dell'Istruzione disponeva la sospensione dei termini di presentazione delle domande di partecipazione onde consentire l'adeguamento della *lex specialis* alle sopravvenienze normative.

L'art. 230, co. 1 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, infatti, incrementava i posti messi a concorso da 24.000 unità a 32.000 unità: l'art. 2 del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020, n. 41), invece, modificava la prova concorsuale in senso ancora più selettivo, venendo ad essere articolata in quesiti a risposta aperta su un ampio novero di materie inerenti ai contenuti della disciplina di insegnamento, alle competenze didattico-metodologiche e alla comprensione della lingua inglese.

Accadeva, così, che in data 29 settembre 2020, il Ministero pubblicava il calendario delle prove scritte tenutesi dal 22 ottobre 2020 al 16 novembre 2020,

dalle quali i ricorrenti risultavano illegittimamente esclusi e, pertanto, costretti a proporre motivi aggiunti per la formale impugnazione dello stesso.

Nelle more del giudizio, quindi, in relazione alla procedura straordinaria di reclutamento, sono state anche pubblicate sia le graduatorie definitive approvate dalle Amministrazioni resistenti in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti non figurano perché risultati inidonei, che gli elenchi degli idonei alla prova scritta prevista dall'art. 13 della *lex specialis*, così come modificato dal d.D.G. 8 luglio 2020 n. 783, pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali in relazione alle classi concorsuali dei ricorrenti.

* * * * *

Avverso i suddetti provvedimenti, quindi, i ricorrenti – rappresentati e difesi come in epigrafe – propongono motivi aggiunti chiedendone l'annullamento e/o la riforma siccome illegittimi per i seguenti

M O T I V I

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Il decreto direttoriale con il quale veniva indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ed i successivi atti vanno annullati in quanto inficiati da un evidente vizio di illegittimità derivata in ragione del nesso di presupposizione/conseguenzialità necessaria sussistente con i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Con ogni evidenza, infatti, l'illegittimità degli atti endoprocedimentali dell'*iter*

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

concorsuale, oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti, non può che ridondare i suoi effetti sugli ulteriori atti *medio tempore* adottati, determinandone l'invalidità per le medesime ragioni giuridiche.

Ne deriva quindi la necessità di estendere il giudizio anche ai provvedimenti di cui in epigrafe ai fini della procedibilità della domanda.

Per tuziorismo difensivo e completezza di analisi, quindi, si riproducono integralmente le eccezioni e deduzioni difensive contenute nel ricorso introduttivo del giudizio:

« M O T I V I A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 117 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 15 GIUGNO 2015 N. 81. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 70 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011 N. 70 (CONV. CON L. 12 LUGLIO 2011 N. 106). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 25 SETTEMBRE 2009 N.134 (CONV. CON L. 24 NOVEMBRE 2009 N. 167). I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto non sono idonei ad assicurare piena ed integrale tutela nei confronti dei docenti precari che hanno maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi ovvero tre annualità complete ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L 3 maggio 1999 n. 124, e pertanto non soddisfano la pretesa al ristoro dei pregiudizi patiti a causa dell'illecita reiterazione di contratti a tempo determinato.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Le condizioni di partecipazione, le esigue disponibilità di posti assegnati e le stringenti modalità di espletamento dell'iter concorsuale, infatti, delineano una procedura altamente selettiva che non garantisce la legittima pretesa alla stabilizzazione della propria posizione lavorativa.

Il settore scolastico, invero, è stato storicamente interessato da un fenomeno di costante "precarizzazione" delle risorse lavorative, la cui illegittimità è stata oggetto di un chiaro e definitivo accertamento giudiziale da parte delle massime Corti nazionali e comunitarie. La vicenda è nota ma va sinteticamente richiamata al solo fine di individuare le corrette coordinate interpretative per la disamina delle doglianze mosse dai ricorrenti.

Con la sentenza "Mascolo", il Giudice comunitario dichiarava l'illegittimità della normativa nazionale relativa al conferimento delle supplenze per contrasto con la direttiva 1999/70/Ce laddove determinata una patente violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, i cui incarichi venivano reiterati annualmente per la copertura del fabbisogno di organico.

In particolare, veniva affermato che «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per talidocenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire ea sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato» (cfr. Corte di Giustizia UE, 26 novembre 2014, in cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-418/13).

In tal senso, veniva rilevato come l'assenza di un termine massimo al rinnovo degli incarichi e la mancata previsione di un altrettanto tassativo termine per l'indizione di procedure concorsuali rendevano di fatto la supplenza una forma non certo provvisoria, quanto piuttosto permanente e durevole per sopperire alla mancanza strutturale di posti di ruolo.

Anche per evitare una procedura di infrazione, nelle more avviata, il Legislatore riformava profondamente il sistema di reclutamento del personale docente.

Con la L. 13 luglio 2015 n. 107, infatti, si interveniva in tre differenti ma coordinate prospettive: da un lato, e per il futuro, si sanciva l'obbligo della

cadenza triennale di indizione dei concorsi con conseguente efficacia triennale delle relative graduatorie (art.1, co. 113), nonché si stabiliva a decorrere dall'a.s. 2016/2017 il limite massimo di durata complessiva dei contratti a tempo determinato, pari a 36 mesi anche non continuativi (art.1, co. 131); per il passato, invece, si prevedeva un piano straordinario di assunzioni con modalità automatiche e non selettive di integrale scorrimento delle vigenti graduatorie e con l'assegnazione di un organico aggiuntivo ("potenziamento") rispetto all'organico didiritto (art. 1, comma 95 ss.).

In ragione di tale novella legislativa, il Giudice delle Leggi riteneva che, ferma ed impregiudicata l'incostituzionalità dell'art. 4 della L. 3 maggio 1999 n. 124 per le supplenze conferite sino al 2015, il suddetto piano straordinario costituiva una adeguataforma risarcitoria nei confronti dei docenti precari, dal momento che aveva assicurato loro la dovuta stabilizzazione.

Al riguardo, veniva evidenziato che «Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla "copertura di tutti i posti comunie di sostegno dell'organico di diritto". Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.)» (cfr. Corte cost., 20 luglio 2016 n. 187).

In altri e più chiari termini, veniva accertato come la previsione di serie, concrete ed effettive chances di assunzione mediante integrale scorrimento rappresentasse una corretta modalità di risarcimento in forma specifica della lesione ingiustamente patita; adeguatezza della riparazione che, all'evidenza, postulava la stabilizzazione del personale precario.

L'intervento legislativo superava anche il vaglio del Giudice comunitario che, chiamato a valutare la legittimità dell'esclusione del risarcimento dei danni ulteriori dovuti al ritardo nell'immissione in ruolo.

Sul punto, infatti, veniva affermato che «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come

applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare» (cfr. Corte di Giustizia UE, 8 maggio 2019, in causa C-494/17). Tale conclusione si fondava su una circostanza di fatto emersa in giudizio, ossia che «Nel caso di specie, risulta dal fascicolo agli atti della Corte che il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l’amministrazione attingeva per l’assunzione di docenti a tempo determinato». La giusta tutela dei docenti “precari”, quindi, era rappresentata da un iter procedimentalizzato di conversione del contratto a tempo determinato (supplenza) in contratto a tempo indeterminato (assunzione).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Da ultimo, proprio sulla scorta dei richiamati principi generali, la Suprema Corte di Cassazione ha escluso ipotesi risarcitorie ulteriori in favore dei docenti “precari”, in quanto «deve essere oggi ribadito che l’immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare e a cancellare l’illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato (...) la strada soddisfattiva della immissione in ruolo con previsione rigorosa dei tempi, costituisce ad un tempo sanzione e, dal punto di vista del beneficiario, una riparazione “in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato, che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili – quanto per il richiedente, in quanto attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dall’Amministrazione» (cfr. Corte Cass., Sez. Lav., 12 febbraio 2020 n. 3474).

* * * * *

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, ben si può cogliere la patente illegittimità del provvedimento impugnato che, lungi da delineare un iter amministrativo caratterizzato dai necessari requisiti di certezza e prevedibilità dell’assunzione stabile, introduce invece una procedura concorsuale fortemente selettiva che non offre alcuna garanzia di equa riparazione della lesione subita dai ricorrenti.

In tal senso, infatti, a fronte del perdurante illecito comunitario il Ministero

resistente aveva il dovere, analogamente a quanto avvenuto in passato, di individuare una misura

«proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione» (cfr. Corte Cass., 7 novembre 2016 n. 22552), predisponendo un piano che dia certezza di fruire, in tempi rapidi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego.

Nel corso dell'ultimo quinquennio, infatti, il fenomeno della cd. "supplentite" non si è affatto ridotto a dispetto di quanto auspicato, sicché numerosi docenti hanno versato in uno stato di perdurante "precarizzazione" del rapporto lavorativo.

Come rilevato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, ma la circostanza è assurda agli onori della cronaca quotidiana, sono migliaia gli incarichi di supplenza che il Ministero resistente annualmente deve conferire ai docenti a copertura dei fabbisogni stabili e durevoli dell'amministrazione scolastica.

Ne è dimostrazione lampante il fatto che il Legislatore si è trovata costretta ad eliminare il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art. 1, co. 131 della L. 13 luglio 2015 n. 107,

abrogato dall'art. 4 bis, co. 1 del d.l. 12 luglio 2018 n. 87 (conv. con L. 9 agosto 2018 n.96), proprio per consentire l'affidamento degli incarichi ed evitare così l'esclusione dei docenti precari dall'accesso all'insegnamento.

Allo stato, quindi, è venuta meno quella previsione normativa che rappresentava

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

una misura dissuasiva dalla reiterazione dei contratti a tempo determinato, venendo così alterato quell'equilibrio di fattori che, secondo la richiamata giurisprudenza, aveva posto al riparo l'ordinamento di settore da censure di illegittimità comunitaria.

Di contro, la finalità dichiarata cui sono sottesi i provvedimenti impugnati è quella di sopperire a temporanee esigenze di organico dell'Amministrazione resistente (valide per il limitato triennio 2020/2023), non certo quella di stabilizzare tutti i docenti muniti di un'anzianità di servizio almeno triennale.

La natura selettiva e non semplificata della procedura in parola ben si può cogliere da numerosi indici sintomatici.

In primo luogo, occorre considerare l'individuazione del contingente in linea con le facoltà assunzionali ordinarie, senza assegnazione di ulteriori posti determinati in rapporto alla platea degli aventi diritto.

In secondo luogo, non è previsto alcun automatismo nell'assunzione, ma i docenti devo superare con una soglia minima elevata (7/10) una prova scritta particolarmente difficile ed estesa su un ampio ventaglio di materie, come rilevato anche nel parere reso dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

In terzo luogo, poi, la graduatoria concorsuale vedrà l'inserimento dei soli candidati vincitori, ossia collocati in posizione utile rispetto ai 32.000 posti banditi, e avrà validità triennale salva la sola necessità di proroga per il suo esaurimento.

Con ogni evidenza, quindi, i docenti precari hanno finito per ricevere un

trattamento finanche meno favorevole dei colleghi che, muniti di abilitazione all'insegnamento ma privi di esperienza professionale (non risultando l'anzianità di servizio tra i requisiti di ammissione), hanno potuto partecipare alla sessione riservata indetta con d.D.G. 1° febbraio 2018 n. 85.

In applicazione dell'art. 17, co. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, infatti, costoro hanno dovuto semplicemente sostenere un colloquio di natura didattico-metodologica (in sostanza una mera simulazione di lezione), non soggetta al superamento di una soglia minima di punteggio, dal momento che la valutazione era essenzialmente finalizzata solo alla graduazione dei candidati.

a non solo, essi hanno potuto beneficiare anche di consistenti disponibilità di organico per un svariate annualità secondo quanto previsto dall'art. 17, co. 2 del D.Lgs. n. 59/2017 cit. («il 100% dei posti di cui all'alea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale»), nonché della certezza della nomina di tutti i candidati risultati idonei. A differenza dei docenti precari, quindi, i candidati della tornata riservata del 2018 hanno ricevuto serie e fondate chances di assunzione indipendentemente dal possesso di un'anzianità di servizio triennale.

E' di palmare evidenza, quindi, che l'iter amministrativo determinato dai provvedimenti impugnati non risponda a quelle caratteristiche minime che,

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

secondo la giurisprudenza comunitaria, consentono di ritenere reintegrata la lesione subita dal personale versante in uno stato di ingiusta e illecita “precarizzazione” del rapporto lavorativo.

In altri e più chiari termini, l’instaurazione di modalità selettive tradisce la finalità di sanatoria cui tale procedura dovrebbe essere essenzialmente destinata, tenuto conto che i ricorrenti non hanno potuto partecipare al piano straordinario ex lege 107/2015 in quanto non a loro riservato, sicché essi non hanno potuto sinora ottenere alcuno strumento di ristoro.

Di contro, le chiare indicazioni fornite dal Giudice costituzionale e dal Giudice Comunitario avrebbero dovuto indurre il Ministero resistente a prevedere una modalità di assunzione che, al pari di quanto già avvenuto, riconoscesse adeguatamente il valore dell’esperienza maturata, che costituisce di per sé una forma di accertamento delle competenze professionali spese.

In modo illogico ed incoerente, al pari dei neo-laureati e dei candidati che non hanno mai svolto servizio, i docenti precari devono sottoporsi a prove concorsuali volte ad accertare la conoscenza di quelle materie disciplinari che essi quotidianamente insegnano agli alunni nell’espletamento delle funzioni di docenza assegnate, sic!

Ne deriva, quindi, che il palese disconoscimento dell’anzianità maturata integra un’ipotesi di discriminazione non giustificata ed irragionevole.

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. DIFETTO DI

MOTIVAZIONE.

Ad ulteriore conferma della natura fortemente selettiva della procedura concorsuale di cui è causa, in patente contrasto con l'esigenza di stabilizzazione del personale precario mediante forme di reclutamento automatiche ovvero comunque semplificate, milita un ulteriore profilo.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 della lex specialis, la prova concorsuale deve essere finalizzata a valutare «la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue».

Il tasso di difficoltà della prova che i candidati sono tenuti a sostenere, tuttavia, è palesemente illegittimo per due ordini di ragioni.

In primo luogo, giova osservare che il livello di padronanza della lingua inglese imposto non è affatto proporzionato rispetto alle mansioni che il docente è chiamato ad attendere nello svolgimento dell'attività didattica relativa a materie curriculari diverse dall'insegnamento delle lingue straniere.

La questione, del resto, è già stata affrontata da codesto ecc.mo Tribunale in occasione della tornata ordinaria di reclutamento del 2016, allorquando è stato affermato che «Non appare pertanto peregrina la considerazione che il grado di conoscenza di una lingua straniera venga fissato in rapporto alla rilevanza della lingua stessa nell'economia del concorso di cui si discute. E' infatti intuitivo che laddove lo stesso verta proprio sull'insegnamento dell'idioma straniero, il grado di conoscenza debba essere maggiore; viceversa laddove la materia di

insegnamento messa a bando non sia la lingua straniera, il livello di conoscenza di essa debba arrestarsi agli steps iniziali, non potendosi estendere addirittura al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, ove il livello B2 copre la comprensione di “conferenze” e consente di “seguire argomentazioni anche complesse purché il tema sia relativamente familiare” e permette di capire “la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard”. Non si richiedono particolari sforzi ermeneutici per affermare che un simile livello di conoscenza si profila ultroneo rispetto ad un concorso incentrato sull’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola primaria» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 25 luglio 2018 n. 8426).

Il livello B2, infatti, è generalmente richiesto per figure professionali specialistiche che sono chiamate a rapportarsi con operatori di diversa nazionalità e quindi più direttamente coinvolte in processi di internazionalizzazione. Non vi è chi non veda come l’espletamento delle ordinarie attività di insegnamento non richieda affatto una tale padronanza della lingua straniera.

In secondo luogo, va stigmatizzata la scelta di prescrivere la conoscenza, peraltro eccezionalmente approfondita, della sola lingua inglese e ciò senza fornire alcuna adeguata motivazione in ordine all’importanza dell’idioma richiesto rispetto alla funzione di docente, non costituendo una determinazione necessitata alla luce della normativa vigente.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In tal senso, non è affatto vincolante il disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella formulazione introdotta a seguito della riforma dettata dall'art. 7, co.1 D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, il cui tenore letterale si limita soltanto ad evidenziare latenziale priorità assegnata dall'ordinamento alla lingua inglese, salva comunque ogni diversa valutazione da parte dell'Amministrazione pubblica.

Ne è plastica dimostrazione, del resto, la circostanza che nelle ultime tornate di reclutamento nel settore scolastico ai candidati è stata offerta la possibilità di scegliere tra le principali lingue straniere che si studiano ordinariamente nei percorsi formativi secondo quanto previsto dagli attuali ordinamenti didattici, ossia: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, basti considerare quanto previsto dai bandi relativi alla tornata straordinaria di reclutamento per l'infanzia (d.D.G. 7 novembre 2018

n. 1546, doc. 7), alla tornata straordinaria di reclutamento riservata ai docenti abilitati (d.D.G. 1° febbraio 2018 n. 85, doc. 8), alla tornata ordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici (d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, doc. 9).

L'imposizione di un'unica lingua, inoltre, si pone in stridente contrasto anche l'ordinamento di settore che, come noto, consente ai docenti precari di far valere qualsiasi lingua straniera (e con diversi livelli di approfondimento) ai fini dell'attribuzione dei punteggi per titoli di formazione in occasione della compilazione e aggiornamento delle graduatorie di istituto (DM 1° giugno 2017

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

n. 374, doc. 10).

In modo paradossale e incoerente, i presupposti per lo svolgimento dell'attività di docente in forma precaria, ossia con incarichi di supplenza, e in forma stabile, ossia con contratto a tempo indeterminato, sono diversi pur a parità di mansioni espletate.

In altri e più chiari termini, in violazione del principio del legittimo affidamento, si modificano inaspettatamente le condizioni di accesso alla professione, costringendo i docenti precari ad acquisire in un brevissimo lasso temporale un livello di conoscenza della lingua inglese eccezionalmente elevato.

Ne deriva, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati laddove impongono ai ricorrenti di sottoporsi ad una selezione oltremodo rigorosa.

QUESTIONE INCIDENTALI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I ricorrenti hanno senz'altro diritto a partecipare a procedure amministrative automatiche o comunque estremamente semplificate, volte a consentire la stabile assunzione nei ruoli dell'Amministrazione statale con un sufficiente grado di certezza nelle tempistiche e nei modi.

I provvedimenti impugnati violano il diritto alla stabilizzazione dei ricorrenti scaturito dall'illecita reiterazione di incarichi a tempo determinato per un periodo complessivo pari ad almeno 36 mesi, in patente violazione della direttiva 1999/70/Ce secondo quanto già accertato dalla Corte di Giustizia UE.

Ad ogni modo, tenuto conto che la disciplina dettata dalla lex specialis è attuativa di precise disposizioni normative contenute nell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n.

126 (conv.con L. 20 dicembre 2019, n. 159), così come modificato e integrato dall'art. 2 del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020 n. 22), è necessario sin d'ora proporre la questione di costituzionalità della cennata norma per violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche(art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, non lasciando spazio a diversa interpretazione, riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento.

1. In via preliminare, occorre considerare che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disposizione normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

Con ogni evidenza, poi, la questione è "non manifestamente infondata", dal momento che investe una norma afferente alla categoria delle c.d. leggi provvedimento, ossia di leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. Come noto, tali particolari disposizioni sono legittime siccome la Costituzione non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma tuttavia devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità

costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (cfr. ex multis Corte cost. 20 novembre 2013, n. 275).

Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo ai ricorrenti: qualora cassata dall'ordinamento la disposizione, nella parte in cui sottopone ad una procedura concorsuale selettiva i candidati in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 36 mesi, calcolati ai sensi dell'art. 1, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, verrebbe a determinarsi la caducazione della disciplina del concorso di cui è causa, conconseguente incremento delle chances di stabilizzazione.

Al riguardo, occorre precisare che la norma in parola non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente, che invero scaturisce da apposita previsione costituzionale (art. 97 Cost.), attuata dalla legislazione primaria (D.Lgs. 30 marzo 2001

n. 165) e di settore (D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297); pur tuttavia essa regola le modalità di configurazione di tale potere e di svolgimento della procedura selettiva nella specifica fattispecie di cui è causa.

Le censure mosse nel ricorso, invero, investono proprio l'impianto generale del meccanismo concorsuale che non assicura adeguata tutela e protezione alla sfera giuridica dei docenti "precari", illegittimamente pregiudicati dalla reiterazione di incarichi di supplenza, non offrendo concrete e oggettive chances di assunzione.

Di qui pertanto la chiara rilevanza e non manifesta infondatezza della questione

di legittimità costituzionale.

2. Il profilo di incostituzionalità dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019, n. 159), così come modificato e integrato dall'art. 2 del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020 n. 22), investe il complessivo impianto del meccanismo concorsuale, laddove finisce con il penalizzare i docenti "precari" siccomemessi in concorrenza non solo con altri colleghi versanti nelle medesime condizioni (ossiamuniti di anzianità triennale), ma anche con colleghi già di ruolo.

In tal senso, infatti, va evidenziata l'inconferenza del richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2017 n. 251, in quanto il Giudice delle leggi aveva correttamente affermato che i docenti di ruolo devono poter partecipare alle procedure concorsuali "ordinarie" per il reclutamento del personale in ossequio al principio meritocratico e all'esigenza di individuare le migliori risorse professionali disponibili. Nella vicenda de qua, invece, si tratta di una procedura straordinaria che è volta – ancorché solo parzialmente e non esaustivamente – a riassorbire il precariato, che comenoto costituisce un'esigenza valida a giustificare l'esclusione del personale già in servizio dall'accesso ad ulteriori canali di reclutamento (cfr. Corte cost. 20 luglio 2016 n. 192. Intermini, cfr. altresì Corte cost. 6 dicembre 2017 n. 251).

Ne deriva che appare assolutamente irragionevole stabilire una concorrenzialità tra docenti di ruolo e docenti "precari" per l'assunzione sui medesimi posti banditi, dal momento che i primi sono già garantiti da uno stabile status lavorativo,

di talché ne deriva una ingiustificata disparità di trattamento in ragione dell'applicazione della stessa disciplina giuridica a situazioni palesemente disomogenee.

Inoltre, vale evidenziare la chiara discriminazione che i docenti "precari" subiscono anche a causa di una concorrenzialità interna che deriva dalla decisione di non prevedere un meccanismo di reclutamento che si fondi esclusivamente sul conseguimento dell'anzianità triennale di servizio sulla medesima classe di concorso.

In considerazione dei requisiti di ammissione previsti, infatti, è sufficiente anche un solo anno di docenza in una determinata materia (cd. "servizio specifico") per poter essere reclutati sulla classe di concorso, anche se la restante anzianità è stata maturata su altro insegnamento.

Ne deriva che docenti che vantano una pluriennale esperienza professionale in una determinata materia sono messi in concorrenza con altri candidati che, di contro, possono aver espletato solo occasionalmente una supplenza annuale.

Ad ogni modo, come rilevato nel ricorso, la norma in parola, laddove connota la procedura in senso fortemente selettivo, si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali e comunitari che presidiano la tutela del lavoro a tempo determinato, non riconoscendo adeguata protezione giuridica a docenti penalizzati dalla ingiustificata reiterazione di incarichi di supplenza.

Del resto si consideri che tale personale, qualora privo di abilitazione all'insegnamento, risulta vieppiù danneggiato dalla decisione del Legislatore,

sancita dal medesimo art. 1,co. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 cit. di prevedere anche una contestuale procedura ordinaria riservata ai docenti in possesso della qualifica professionale ex art. 5 del D.Lgs.13 aprile 2017 n. 59; procedura bandita con d.D.G. 499 del 23 aprile 2020.

Orbene, a causa dell'assenza di percorsi formativi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli ultimi sei anni, essendo stato attivato l'ultimo ciclo di TFA nel 2014, e tenuto conto dell'impedimento ad ottenere i crediti formativi universitari, non essendo stati predisposti i corsi da tutti gli Atenei e comunque essendo loro in servizio come supplenti, tali docenti non hanno la possibilità di partecipare alla tornata ordinaria di reclutamento.

Essi pertanto corrono il rischio di poter avere come unica possibilità lavorativa il conferimento di docenze in forma precaria, non sussistendo più divieti normativi di superare il limite massimo dei 36 mesi complessivi.

A supporto della dedotta questione di legittimità costituzionale, sia consentito rinviare alle ampie motivazioni già espresse dalla Corte costituzionale, anche con riferimento ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia, in tema di illegittimo ricorso alle supplenze da parte dell'Amministrazione scolastica. . . »

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia

attiene a materia inerente pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato ridotto pari ad € 325.

Napoli – Roma, 17 giugno 2021

(avv. Guido Marone)

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore dei ricorrenti

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di merito del concorso *de quo*, per le rispettive classi concorsuali, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, i presenti motivi aggiunti devono essere notificati a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l’onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 – 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Con ossequio

Napoli – Roma, 17 giugno 2021

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, 17 giugno 2021

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da:MARONE GUIDO
Organizzazione:ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data:22/06/2021 10:41:47

37

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno

Via T. Prudenza n. 7 – 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 2267/2021 del 28.06.2021, nel giudizio R.G.n. 5788/2020.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 5788/2020).